



Dicastero:

**AMMINISTRAZIONE
INFRASTRUTTURE**

Messaggio municipale:

NO. 1461

Oggetto:

***Convenzione per condotte
tra le Ferrovie Federali Svizzere FFS
e il Comune di Gordola***

***Accordo cessione terreno a titolo gratuito
tra le Ferrovie Federali Svizzere FFS
e il Comune di Gordola***

MM no. 1461

Convenzione per condotte tra le Ferrovie Federali Svizzere FFS e il Comune di Gordola – Accordo cessione terreno a titolo gratuito tra le Ferrovie Federali Svizzere FFS e il Comune di Gordola

Gentile Signora Presidente,
Gentili Signore e Signori Consiglieri Comunali,

con il presente messaggio vi sottoponiamo la richiesta di ratifica all'accordo e sottoscrizione della convenzione tra le Ferrovie Federali Svizzere e il Comune di Gordola per la gestione delle condotte e la cessione del terreno di circa 313 mq della particella 145 RFD.

Negli ultimi anni presso la stazione FFS si sono svolti e si stanno svolgendo diversi lavori sul sedime delle FFS e sui sedimi comunali.

Approfittando di questi lavori e per fare un po' di ordine sia per quel che concerne le sottostrutture che per i confini si propone sommariamente di:

- rinnovare e aggiornare la convenzione sulle sottostrutture comunali che attraversano il terreno FFS (in pratica le FFS accettano questo passaggio con però l'obbligo di manutenzione da parte del Comune).

- sedime stradale FFS: attualmente una parte di Via Stazione si trova sul sedime delle FFS. Non essendo questo collegamento di "interesse" ferroviario, viene ceduto gratuitamente al Comune, al quale poi competerà (come sinora) la manutenzione.


Per quanto concerne l'esecuzione dei lavori di costruzione, di manutenzione e rinnovo il Comune potrà effettuarli solo dopo aver contattato i servizi tecnici competenti.

La presente convenzione ha una durata di 25 anni, dove dopo i primi 5 anni, le parti potranno disdire la convenzione in qualsiasi momento per validi motivi con un preavviso di 6 mesi. Scaduto il termini di 25 anni la stessa potrà essere rinnovata mediante un nuovo contratto.

Come ben sapete la realizzazione del progetto ferroviario denominato "ZEB Contone-Locarno", raddoppio del binario è in atto.

La part. 145 RFD di proprietà delle FFS si estende fino al confine delle part. 139 RFD e 141 RFD, includendo la strada che ad oggi è di uso comunale. A tale proposito le FFS cedono a titolo gratuito circa 313 mq della part. 145 RFD al Comune il quale ne diviene proprietario e che già attualmente si occupa della manutenzione ordinaria della strada (compreso il muro che le FFS costruiranno a proprie spese).

Planimetria e sezioni muro



In conclusione, il presente messaggio è stato allestito per “regolarizzare” la tematica delle condotte comunali e per “regolarizzare” la questione inerente il fondo 145 RFD, il Municipio auspica pertanto l’approvazione della presente convenzione e del presente accordo.

Aspetti procedurali e formali

- A. Preavviso commissionale: l’esame del Messaggio compete alle Commissioni della Gestione e della Legislazione (articolo 68 LOC e art. 25 e 26 ROC).
- B. Collisione di interesse: nessun Consigliere si trova in una situazione di collisione di interesse (articoli 32, 64 e 83LOC).
- C. Quoziente di voto: per l’approvazione degli articoli della concessione e della convenzione è sufficiente la maggioranza semplice, ritenuto che i voti affermativi devono raggiungere almeno un terzo (10) dei membri del Consiglio comunale (articolo 61 cpv. 1 LOC).
- D. Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale sottostà al referendum facoltativo (articolo 75LOC).

Sulla scorta delle informazioni indicate in precedenza, a disposizione per qualsiasi ulteriore ragguaglio, invitiamo il lodevole Consiglio comunale a voler

risolvere:

- 1. È approvata la convenzione tra FFS SA e il Comune di Gordola, che regola la costruzione, la manutenzione, il rinnovo e la gestione di una o più condotte (comprese le costruzioni accessorie) situate su sedime FFS SA;**
- 2. È approvato l'accordo per la cessione, da parte di FFS SA al Comune di Gordola, della superficie di ca. 313 m² (muro compreso), appartenente al fondo n. 145 RFD**

Per il Municipio

Il Sindaco
fto.D. Vignuta

Il Segretario
fto. F. Lonni

Approvato con risoluzione municipale no. 4568 del 08 aprile 2020.

Allegati:

- Convenzione & allegati;
- Accordo & allegati;

Contratto n°: **90046203**

Stazione: Gordola
Comune: Gordola
Linea n° / km: 630 / 166.475 – 166.650

CONVENZIONE PER CONDOTTE

tra

le Ferrovie federali svizzere FFS

società anonima di diritto speciale con sede a Berna

Infrastruttura
Impianti e tecnologia, Contratti
Fabbricato trafo
Stazione FFS
6500 Bellinzona

(in seguito denominate: FFS)

e

Comune di Gordola

Via San Gottardo 44
Casella postale 150
6596 Gordola

Rappresentato dal Municipio di Gordola

(in seguito denominato: Comune)

**relativo alla linea parallela con condotta di acqua miste su particella
FFS**

1. **Oggetto della convenzione**

Le FFS accordano al Comune un diritto a tempo determinato, di principio non cedibile né esclusivo di costruire, mantenere, rinnovare e gestire una o più condotte (comprese le costruzioni accessorie) con le seguenti caratteristiche.

Tipo di impianti:	condotta di acque miste.
Linea:	630
Stazione:	Gordola
Km ferroviario / Situazione:	630 / 166.475 – 166.650
Comune:	Gordola
Numero della particella:	145 FFS
Posizione degli impianti:	sotterranei
Genere di posa:	a destra della linea
Descrizione dettagliata:	Tube in PVC dal diametro di 50 cm.

2. **Elementi della convenzione**

La convenzione si compone dei seguenti elementi:

- la presente convenzione;
- i piani schematici e le sezioni trasversali 1:200 / 1:100 della ditta Lombardi SA, n° 1717.12-FGO-APP-00 del 25.05.2018 (dopo la realizzazione dell'impianto di condotta verranno sostituiti con i piani esecutivi).
- La suddivisione dei costi tra le Parti

Le condizioni contrattuali giuridiche e commerciali del Comune (CG ecc.) valgono solo nel caso in cui siano menzionate esplicitamente al punto 14 del presente contratto (Convenzioni particolari).

3. **Corrispettivo**

Per le spese sostenute per la verifica tecnica, per l'allestimento della convenzione e per la concessione le FFS rinunciano a percepire un indennizzo.

4. **Proprietà**

Le condotte e gli impianti accessori sono di proprietà del Comune. Il diritto di utilizzazione non è iscritto in catasto.

5. **Obbligo di manutenzione**

- 5.1. Il Comune è tenuto a eseguire la manutenzione degli impianti di condotta a regola d'arte.

- 5.2. Il Beneficiario deve documentare a proprie spese che la manutenzione della sua condotta venga sempre eseguita secondo le norme SIA pertinenti e altre prescrizioni determinanti.
- 5.3. Le FFS hanno diritto di controllare in qualsiasi momento che la costruzione e la manutenzione dell'impianto siano effettuate a regola d'arte. Le FFS possono intervenire sui difetti dell'impianto a spese del comune, se quest'ultimo non riesce a eliminarli dietro loro richiesta entro un termine utile.

6. Esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e rinnovo

- 6.1. lavori di costruzione, manutenzione e rinnovo, nonché il controllo e l'eliminazione dei difetti dell'impianto possono essere eseguiti solo dopo avere contattato i servizi tecnici competenti delle FFS, sotto sorveglianza e in base alle istruzioni di quest'ultima. L'accesso agli impianti ferroviari non accessibili al pubblico è vietato in mancanza della corrispondente autorizzazione delle FFS.
- 6.2. Il Comune deve comunicare alle FFS con un preavviso di almeno 21 giorni tutti gli accessi al territorio ferroviario pianificati, che potranno avvenire solo sotto la sorveglianza delle FFS.
- 6.3. Il Comune è responsabile dell'osservanza delle disposizioni legali vigenti nonché delle disposizioni di sicurezza delle FFS, e si impegna a seguire le istruzioni dei servizi tecnici delle FFS competenti.
- 6.4. Al termine dei lavori di costruzione o dopo il collaudo dell'opera, alle FFS devono essere forniti immediatamente, spontaneamente e gratuitamente i piani di esecuzione aggiornati (in tre esemplari cartacei e, se possibile, anche in forma elettronica).
- 6.5. I lavori alle installazioni dell'esercizio ferroviario (binari, massicciata, impianti di sicurezza, linee di contatto, pozzetti per i cavi, ecc.) devono essere eseguiti unicamente dai servizi specializzati delle FFS o da specialisti da esse designati, e unicamente sotto la loro sorveglianza. I corrispondenti costi di esecuzione e di sorveglianza saranno a carico del comune.

7. Entità del diritto di utilizzazione

- 7.1. Per quanto concerne il contenuto e l'entità del diritto di utilizzazione si rimanda alla descrizione al precedente punto 1.
- 7.2. Il Comune si impegna a comunicare qualsiasi modifica pianificata all'impianto di condotta. Le modifiche all'impianto o alla destinazione finale richiedono il consenso scritto delle FFS e di norma un nuovo accordo. Il Beneficiario si impegna a informare le FFS in merito agli impianti gestiti tramite le loro condotte e allo scopo di utilizzazione. Eventuali modifiche dovranno essere comunicate immediatamente alle FFS. Le FFS sono autorizzate a verificare il rispetto del diritto di utilizzazione in qualsiasi momento e sul posto.

- 7.3. Se gli impianti del Comune vengono utilizzati da altre aziende, società, enti o persone, queste autorizzazioni supplementari dovranno essere regolamentate con le FFS mediante accordi separati.

8. Spostamento e modifiche degli impianti

Le FFS sono autorizzate a richiedere lo spostamento o la modifica degli impianti del Comune a spese di quest'ultimo se

- gli impianti di condotta impediscono la realizzazione, la modifica o la manutenzione di impianti che servono all'esercizio ferroviario;
- gli impianti di condotta ostacolano l'esercizio ferroviario;
- il terreno interessato deve essere assegnato a un altro utilizzo;
- gli impianti rendono difficoltoso un successivo progetto di costruzione delle FFS.

9. Cessione

- 9.1. La presente convenzione deve essere ceduta a un eventuale successore giuridico. La cessione deve essere comunicata alla controparte.
- 9.2. In mancanza di cessione, diritti e doveri derivanti dalla presente convenzione continueranno a competere alla parte contrattuale attuale.

10. Durata della convenzione

- 10.1. La presente convenzione entra in vigore alla sua firma. Essa è conclusa per un periodo di 25 anni. Al termine della durata della convenzione, la stessa può essere prorogata (nessuna proroga tacita). Nel caso di un rinnovo generale o di un'estensione si deve stipulare un altro contratto.
- 10.2. Per i primi cinque anni la convenzione è fissa. Successivamente le parti possono disdire la convenzione in qualsiasi momento per validi motivi, inviando una raccomandata con un termine di disdetta di 6 mesi.
- 10.3. Segnatamente, vale come motivo importante il fatto che non sia possibile uno spostamento della condotta ai sensi della cifra 8 e che, per tale ragione, la condotta e gli impianti accessori debbano essere eliminati.

11. Smantellamento

In caso di mancata proroga o disdetta della convenzione, a prescindere dalla parte che la richiede, il Comune deve smantellare a proprie spese la condotta e gli impianti accessori.

12. Responsabilità e assicurazione

- 12.1. Se dalla costruzione, manutenzione, rinnovo o controllo degli impianti, oppure nel corso del loro esercizio dovessero derivare danni a persone o cose alle FFS o a terzi, il Beneficiario dovrà indennizzare interamente le FFS, purché gli stessi non siano da addebitare a intenzione o grave colpa da parte delle FFS.
- 12.2. La conclusione di corrispondenti assicurazioni incombe al Comune.
- 12.3. La responsabilità delle FFS per colpa lieve è limitata a CHF 1 000 000.– La responsabilità delle FFS è esclusa per danni conseguenti, perdita di dati e mancato guadagno.

13. Foro competente

In caso di controversie che rientrano nelle competenze dei Tribunali civili, il foro competente sarà il Tribunale del luogo in cui si trova l'oggetto del presente contratto.

14. Convenzioni particolari

- 14.1. Le parti concordano che, in virtù del progetto di raddoppio tra Contone e Locarno, la canalizzazione debba essere spostata dalla sua posizione originale come indicato nel piano allegato n° 1717.12-FGO-APP-00 del 25.05.2018 (Allegato 1).
- 14.2. Lo spostamento della canalizzazione viene eseguito da FFS in accordo tra le parti ed il Comune contribuirà per la cifra di ca 165'000 CHF così come previsto nella suddivisione dei costi (Allegato 2). L'importo esatto sarà stabilito a seguito della chiusura della contabilità di cantiere.
- 14.3. La ditta incaricata eseguirà la fornitura materiale della condotta in rispetto del programma dei lavori concordato tra le parti.
- 14.4. Le parti concordano che le FFS fattureranno al Comune l'importo di cui al punto 14.2 al termine dei lavori ed a seguito della chiusura della contabilità di cantiere.
- 14.5. Le opere verranno eseguite da un'impresa aggiudicataria di un appalto in procedura libera esperito da FFS ai sensi della normativa federale sugli appalti pubblici
- 14.6. La vecchia condotta in colore nero sul piano 1717.12-FGO-APP-00 sarà eliminata.

15. Convenzioni abrogate

All'entrata in vigore della presente convenzione sono abrogate le seguenti convenzioni:

- 28305 / G del 09.05.1978.

16. Disposizione finale

La presente convenzione è stilata in due esemplari identici. Il Beneficiario e le FFS ricevono ciascuno un esemplare firmato.

Bellinzona, il

Per le FFS:

Michele Radicati
Capoprogetto

Daniele Strozzi
Manager contratti

Gordola, il

Per il Comune:


Il Sindaco
Damiano Vignuta

Il Segretario comunale
Fabio Lonni

Approvata dal Municipio di Gordola con risoluzione no. 4568 del 08.04.2020.
Approvata dal Consiglio comunale di Gordola il xx.xx.xxxx.
Ratificata dalla Sezione degli enti locali il xx.xx.xxxx

Allegati:

- Allegato 1 - Piano 1717.12-FGO-APP-00
- Allegato 2 – Suddivisione dei costi





Consorzio S20

Piano No:

ANASTASIPARTNERS
1718.12-FGO-APP-00



Lombardi

c/o Lombardi SA, via Rinaldo Simen 19, 6648 Minusio, T: +41-91-735.31.00, F: +41-91-743.97.37, e-mail: info@lombardi.ch








IM Engineering



GESTE

Modifiche				
Indice:	Data:	Disegnato:	Controllato:	Descrizione:





Linea: 630
Definizione: Giubiasco - Locarno
Km: 161.600 - 171.385

Cantone (i): Ticino
Comune (i): Locarno / Tenero-Contra / Gordola / Minusio / Muralto

Progetto: ZEB Contone - Locarno
Raddoppio del binario (Ponte Ticino - Ponte Verzasca)
Riduzione dei tempi di successione dei treni (Zfz)

ISP-Nr.: 1132476





SBB CFF FFS

Piano no. FGO-APP-00

Indice: Disegnato:Vis. Controllato:Vis. Viato: Vis.
--- 25.05.18 OP 25.05.18 FZ 25.05.18 AP

Nome del file: FGO-APP-00 - Canalizzazione acque miste comunali.dwg

Formato: 60x84

Creato in base ai dati della misurazione ufficiale e della FFS
© Cioè sviluppatore 5794003351 © Tutti i diritti del presente documento sono di proprietà dell'FFS. L'esatta posizione e la completezza delle condotte sotterranee non è garantita.

CONTONE - LOCARNO

Fermata di Gordola 166.260-166.760
Canalizzazione acque miste comunali
Planimetria e sezioni 1:200/100

Linea: 630 **Km:** 166.260-166.760

FFS, Infrastruttura, Progetti
Via Pedemonte 7, 6500 Bellinzona

Allegato 2 - Suddivisione dei costi

	Importo a carico Comune	Importo a carico FFS
Fase 1 (tratta nella parte alta di via Stazione)	67'406.- chf	0.- chf
Fase 2 (tratta lungo il marciapiede FFS)	38'800.- chf	86'125.- chf
Ridefinizione DL per fase 1+2	-10'000 chf	10'000.- chf
Fase 3 (tratta di collegamento su via stazione)	70'000.- <i>chf</i>	0.- <i>chf</i>
Totale	166'206.- chf	96'125.- chf

Reg N. 28 305 /G 8



SBB CFF FFS

Linia Bellinzona - Locarno
Tratta Riazzino - Tenero
Stazione
km ferrov 166.460 - 166.520
Parcella esercizio ferrov
Comune, Ct Gordola, TI

Comune di Gordola

6596 Gordola

C O N V E N Z I O N E

del 09.05.1978

tra le Ferrovie federali svizzere circondario II (FFS)

- rappresentate da FFS Divisione Lavori II, 6002 Lucerna

- organo per lavori FFS Linea 6, 6500 Bellinzona
di costruzione

e Comune di Gordola, 6596 Gordola

(concessionario)

Oggetto canalizzazioni

Durata La convenzione entra in vigore il 09.05.1978
e dura
 un tempo indeterminato
 anni fino al
 un tempo illimitato.

Indennità Gli oneri delle FFS sec. cifra 5 e 6 verranno messi in
conto secondo il bisogno.

Per le formalità necessarie va pagato alle
FFS, una tantum, il compenso di Fr 100.--

Per il permesso stesso secondo la cifra 1 della convenzione
occorre pagare alle FFS

una tantum Fr 1'000.--
 annualmente, in anticipo Fr

Modalità di pagamento Gli importi succitati
 devono essere pagati, contro presentazione del conto, a
Finanze + Controlling FFS Berna (CCP 30-193-0)

Fatturazione al concessionario

Sostituisce -

SBB Exemplar

D i s p o s i z i o n i

1 Oggetto

Le FFS quali proprietario del terreno dell'esercizio ferroviario permettono al concessionario sulla tratta Riazzino - Tenero, dal km 166.460 - 166.520

- la posa di una canalizzazione per acque chiare, in tubo di cemento, Ø 135 cm
- La posa di una canalizzazione per acque luride, in tubo di cemento, Ø 60 cm

Fanno norma i piani e gli altri elaborati seguenti:

- piano No 12, planimetria 1:1000 del febbraio 1978
- profilo longitudinale 1:100/100 del 21 aprile 1978
- piano No 13 dettaglio attraversamento FFS, 1:100 del 21 aprile 1978

dello studio d'Ingegneria Claudio Terribilini, Gordola

Spetta al concessionario procurarsi le autorizzazioni e i permessi ufficiali eventualmente richiesti.

Qualsiasi mutamento dell'impianto o della destinazione dell'impianto rende necessario il rinnovamento della convenzione.

2 Natura giuridica del permesso

Il permesso dato con la presente convenzione non crea alcun diritto reale e non viene quindi messo al catasto.

3 Scadenza

~~Se la convenzione è conclusa per un tempo indeterminato, essa può venir disdetta sia dalle FFS o dal concessionario per qualsiasi data, in osservanza di un termine di mesi. La disdetta va data per iscritto. Il concessionario deve presentare la disdetta al posto segnatario delle FFS.~~

~~Se la convenzione è conclusa per un tempo determinato, essa scade il giorno prescritto, sempre che, prima di tale giorno, non sia stata convenuta esplicitamente una proroga.~~

Alla scadenza della convenzione, il concessionario è tenuto a ricostituire lo stato originale delle cose. Rimangono riservati altri accordi.

- 4 Trasferimento La totale o parziale cessione da parte del concessionario di diritti o di obblighi derivanti dalla presente convenzione è subordinata all'approvazione scritta del posto signatario delle FFS.
- Nel caso di vendita del terreno o degli impianti delle FFS, queste non sono tenute a trasferire a un successore in diritto gli obblighi o i diritti derivanti dalla presente convenzione.
- 5 Lavori agli impianti del concessionario: modo di procedere, addebito dei costi I lavori di costruzione, di manutenzione e di rinnovamento, come pure l'ispezione o la rimozione di impianti possono essere avviati solo dopo che il posto di collegamento delle FFS è stato informato per iscritto e solo sotto la vigilanza e secondo le istruzioni delle FFS. Senza il permesso degli organi ferroviari è vietato accedere agli impianti ferroviari che non sono aperti al pubblico.
- Il personale addetto ai lavori deve osservare scrupolosamente le prescrizioni di sicurezza e della polizia ferroviaria (per es: quelle riguardanti la protezione del personale durante i lavori sulla linea, i pericoli degli impianti ad alta tensione, ecc.), nonché attenersi alle istruzioni degli organi di vigilanza delle FFS.
- Gli eventuali maggiori oneri di natura tecnica, dell'esercizio o amministrativa delle FFS saranno messi integralmente in conto al concessionario. I lavori agli impianti ferroviari veri e propri (binari, inghiaia, cavi, impianti di sicurezza, di telecomunicazione e della catenaria, ecc.) vengono eseguiti in ogni caso dalle FFS.
- Le FFS hanno la facoltà di rimuovere esse stesse, ma a spese del concessionario, i difetti all'impianto permesso che, malgrado la loro richiesta, non siano stati rimossi entro il termine utile.
- Le maggiori spese causate al concessionario, durante la costruzione dell'impianto permesso, dall'esistenza degli impianti ferroviari vanno a carico del concessionario.
- 6 Lavori agli impianti delle FFS: modo di procedere, addebito dei costi Durante i lavori di costruzione, manutenzione e rinnovamento ai propri impianti ferroviari, le FFS avranno per quanto possibile riguardo agli impianti del concessionario. Qualora gli impianti ferroviari venissero più tardi trasformati o ampliati, le FFS possono recedere dalla presente convenzione entro un termine adeguato, senza alcun obbligo d'indennità, oppure il concessionario dovrà, all'occorrenza, conformare o spostare i propri impianti entro un termine adeguato, stabilito dalle FFS.
- I costi per misure di protezione temporanee o durature degli impianti - presenti o futuri - d'entrambe le parti vanno a carico del concessionario.

- 7 Responsabilità Se persone o cose dovessero subire danni a causa della costruzione, manutenzione, rinnovazione e ispezione degli impianti, come pure della loro esistenza, del loro esercizio, o durante l'esercizio del diritto concesso sec. la cifra 1 della convenzione, il concessionario deve risarcire, a tutti i titoli, le FFS, sempre che tali danni non siano imputabili a una loro colpa grave.
- Nel caso di altri danni a persone o a cose fanno norma le disposizioni legali. Nondimeno, le FFS declinano da qualsiasi responsabilità civile per danni che dovessero prodursi durante il normale esercizio ferroviario a causa di cedimenti di terreno, scosse, vibrazioni, correnti vagabonde, correnti di ritorno, corti circuiti, scintille, ecc. in occasione di ampliamenti, presenti o futuri, degli impianti ferroviari. Se, nonostante i provvedimenti presi di comune accordo (protezione catodica, misurazioni del potenziale, ecc.), si producono danni agli impianti del concessionario, essi dovranno venir sopportati da lui.
- Se per l'una o l'altra delle ragioni anziesposte, le FFS subiscono danni o vengono citate da altri, il concessionario dovrà risarcirli.
- 8 Assicurazioni La stipulazione di assicurazioni su cose o sulla responsabilità civile è affare del concessionario. A richiesta delle FFS, egli è tenuto a comprovare di aver concluso queste assicurazioni e deve avvisare immediatamente le FFS circa l'eventuale modificazione o rescissione dei singoli contratti d'assicurazione.
- 9 Altre disposizioni --

- 10 Altre disposizioni di natura finanziaria
Gli importi richiesti dalle FFS vanno pagati nel giro dei trenta giorni susseguenti alla presentazione del conto. Le indennità scadute vanno in ogni caso pagate per intero. Le indennità pagate non vengono restituite. Sulle somme pagate dopo la scadenza sarà riscosso un interesse di mora del 6%. Nel caso di mutamento di condizioni, le FFS hanno la facoltà di adeguarvi l'importo dell'indennità annua succitata.
- 11 Foro competente di controversie
Le eventuali controversie risultanti dall'applicazione della presente convenzione sono trattate dai tribunali ordinari del cantone in cui si trova l'oggetto della convenzione.

Rimane riservata l'applicazione di disposizioni di tenore diverso del diritto federale.
- 12 Diritto di bollo
E' affare del concessionario.

Esemplari in doppio

Luogo e data Gordola,

Lucerna, 31. 07. 87


Riconosciuto da concessionario

FFS Divisione Lavori II
L'ingegnere capo
p.o. *[Signature]*

[Signature] *[Signature]*

Allegati planimetria 1:1000

nee



Acque luride su terreno FF5

Acque chiare su terreno FF5

Tubazioni su terreno comunale o privato

497

FERMATATA di GORDOLA

2 ‰
m. 201.65

8.3 ‰
m. 558.62

166.4
Km 166.416.65
A.T. 201.593

A.T. = 202.850

166.5

166.6

147 Tubazione acque luride ϕ 60cm.


Tubazione ϕ m. 125
(acque riab.)

Condotta ad alta tensione
Soc. Adri. & Ticino, Bo. 20

Canale sprofondato
 ϕ m. 1.30 (acque riab.)

Tombino a volta l. m. 2,00, a. m. 1,00

Mezzana fabbricata viaggiatori
Km 166.588



165

561

164

158

157

156

150

155

154

133

148

149

152

160

161

145

147

146

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

139

141

144

390

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650



SBB CFF FFS

Contratto FFS no. ID691475-Vendita

Linea ferr. 630 - Giubiasco-Locarno

Km ferr. 166.500 - 166.575

Accordo

Ferrovie federali svizzere FFS, società anonima di diritto speciale,
a norma della LFFS del 20.3.1998, con sede a Berna, Hilfikerstrasse 1, 3000 Berna 65 rappresentata dal servizio di Infrastruttura Progetti, Regione Sud, Via Pedemonte 7, 6500 Bellinzona e dal servizio Immobili, Diritti immobiliari, Viale Stazione 36D, 6500 Bellinzona

FFS SA

Proprietaria del fondo

e

il Comune di Gordola, via San Gottardo 44, 6596 Gordola

concernente **la cessione di ca. 313 mq della particella no. 145 RFD Gordola al Comune di Gordola**

Premessa

La realizzazione del progetto ferroviario denominato "ZEB Contone-Locarno", raddoppio del binario (Ponte Ticino - Ponte Verzasca) è in atto.

Nella zona di Via della Stazione nel comune di Gordola, la particella FFS no.145 RFD Gordola si estende fino al confine della particella 139 e 141, includendo la strada che ad oggi è di uso comunale.

La manutenzione ordinaria della strada è sempre stata a carico del Comune e sotto ad essa sono presenti diverse infrastrutture comunali regolate con accordi/convenzioni tra FFS SA e il Comune.

L'attuale marciapiede della fermata viene demolito e ne viene costruito un altro conforme alla nuova fermata a ca. 200 m in direzione di Bellinzona.

In accordo con il Comune e per una delimitazione chiara ed esteticamente uniforme, FFS SA costruisce a sue spese un muro che prosegue il sovrappasso di Via Centro Sportivo in direzione di Bellinzona terminando prima della rampa.

In considerazione dei fattori sopracitati, le parti convengono quanto segue.

1. Cessione definitiva del terreno e del muro

- 1.1 FFS SA cede al comune di Gordola la superficie di ca. 313 m² (muro compreso) contrassegnata nell'accluso piano in scala 1:250, appartenente al fondo n. 145 sito nel comune di Gordola.
- 1.2 Il muro che sarà costruito a spese di FFS SA, segnato sul piano in scala 1:250 verrà ceduto al comune di Gordola (vedi planimetria allegata e sezione A:A). La manutenzione e gli oneri del manufatto saranno a carico del comune che ne diviene il proprietario.
- 1.3 L'indicazione della superficie è approssimativa. Determinante per le misure definitive del terreno ceduto è la superficie rilevata dal geometra competente e legittimata mediante piano e tabella di mutazione al termine dei lavori.

2. Prezzo di compravendita

La cessione della superficie di cui al pto. 1 compreso il muro avviene a titolo gratuito.

3. Iscrizione a Registro fondiario e Costi

- 3.1 Le parti incaricano il notaio per l'atto di compravendita e l'iscrizione nel Registro fondiario.
- 3.2 Le spese connesse al presente contratto (notaio, registro fondiario, geometra, ev. iscrizioni di servitù) sono a carico dell'acquirente.

4. Altre disposizioni

- 4.1 Le parti prendono atto che con la firma del presente accordo dovranno essere regolati i contratti delle infrastrutture sotterranee presenti sotto la strada oggetto di cessione, tramite convenzioni / servitù.
- 4.2 Le fondazioni del muro di proprietà del Comune che sporgono nella part. no. 145 di FFS SA (vedi sezione A-A) verranno regolate nell'atto di compravendita con una servitù di fondazione a carico della part. n.145.
- 4.3 Le fondazioni del muro di proprietà FFS SA che sporgono nella nuova particella del Comune di Gordola (vedi sezione B-B) verranno regolate nell'atto di compravendita con una servitù di fondazione a carico della nuova particella.

- 4.4 Per evitare invasioni involontarie da parte di veicoli stradali verso la nuova fermata rispettivamente lungo la rampa del nuovo marciapiede FFS SA nell'ambito del progetto poserà degli elementi fissi su sedime FFS.
- 4.5 Il profilo di spazio libero della vegetazione deve essere sempre rispettato (vedi estratto R I-20025 allegato). L'iscrizione di una servitù in tal senso sarà regolata nell'atto di compravendita.

5. Contatti

- 5.1 Per domande inerenti alla costruzione:
FFS SA, Progetti Infrastruttura, responsabile signor Michele Radicati
Telefono: +41 79 696 94 05 e-mail: michele.radicati@sbb.ch
- 5.2 Per domande inerenti al presente contratto:
FFS SA, Immobili, Diritti immobiliari, responsabile signora Fiorenza Scolari Greco
Telefono: +41 51 285 13 97 e-mail: fiorenza.scolari@sbb.ch

6. Stesura

Il presente contratto è steso in 2 copie. Comune di Gordola e FFS SA ricevono una copia ciascuno.


Per proposta:	Ferrovie federali svizzere FFS	
	Capo progetto generale	Acquirente di terreni
Data: Michele Radicati Fiorenza Scolari Greco

Per accettazione:	Il Comune di Gordola	
	Sindaco	Segretario
Data: Damiano Vignuta Fabio Lonni


Approvata dal Municipio di Gordola con risoluzione no. 4568 del 08.04.2020.
Approvata dal Consiglio comunale di Gordola il xx.xx.xxxx.
Ratificata dalla Sezione degli enti locali il xx.xx.xxxx

Allegati: planimetria 1:250 e sezioni Muro

Planimetria
1:250



Sezione A-A
1:100



Sezione B-B
1:100

